

PROVINCIA DI PISA
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA
PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO ED IL
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE
OPERE ED ALLE COLTURE AGRICOLE E
FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA E
DALL'ATTIVITÀ VENATORIA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle attribuzioni previste in capo agli Enti territorialmente competenti (Provincia ed Ambiti Territoriali di Caccia) dalla legge n.157/92 (art.14 e 26) e dalla L.R.3/94 (art.13 e 47), disciplina la prevenzione, l'accertamento e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio della provincia di Pisa.
2. Il Regolamento è prioritariamente finalizzato a promuovere la prevenzione dei danni alle opere ed alle colture agricole e forestali al fine di tutelare il lavoro e il reddito degli agricoltori mediante l'adozione di strategie, interventi, tecniche ed accorgimenti, diretti e/o indiretti, capaci per quanto possibile di evitare l'insorgenza stessa dei danni.
3. Il risarcimento del danno è lo strumento di tutela del reddito dell'agricoltore da utilizzare subordinatamente alla prevenzione del danno medesimo.

CAPITOLO II

PREVENZIONE DEI DANNI

Art.2 Piani di prevenzione

1. La prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali è attuata tramite specifici piani.
2. Gli interventi di prevenzione dei danni, proporzionati all'ammontare dei danni stessi ed alla consistenza delle popolazioni che li provocano, sono parte integrante e sostanziale dei piani annuali di gestione del territorio non vocato al cinghiale (ovvero, più propriamente, del territorio vocato alla piccola selvaggina), previsti dal comma 3 dell'art.93 del Testo unico dei Regolamenti Regionali e dei piani annuali di gestione dei Distretti degli Ungulati (Cinghiale, Cervidi e Bovidi), previsti dal comma 1, lettera b, dell'art.84 del Testo unico dei Regolamenti Regionali, nonché dai Piani di gestione ambientale e faunistica delle Zone di Ripopolamento e Cattura.
3. La Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia elaborano i rispettivi piani annuali di prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali, concertando tra loro le priorità da perseguire, i criteri da adottare e gli obiettivi da conseguire, e procedendo successivamente all'unitaria verifica dei risultati acquisiti.
4. Per la realizzazione dei piani annuali di prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali gli Ambiti Territoriali di Caccia e la Provincia, ciascuno per le proprie competenze, si avvalgono rispettivamente: dei

Distretti di gestione e dei Gruppi di intervento per il controllo degli Ungulati e dei Gruppi di Volontariato delle Zone di Ripopolamento e Cattura.

5. La Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia, nella predisposizione dei rispettivi piani di prevenzione dei danni ed al fine di una loro corretta realizzazione sono tenuti a coinvolgere gli agricoltori, i proprietari ed i conduttori dei fondi, concertando con i medesimi, anche mediante le Associazioni agricole, le modalità di collaborazione ed i rispettivi impegni.

6. Gli agricoltori, i proprietari ed i conduttori dei fondi possono concertare, avvalendosi anche dell'assistenza delle proprie Associazioni di categoria, con l'Ente territorialmente competente la realizzazione dei piani di prevenzione e, nei limiti delle loro oggettive possibilità e disponibilità, collaborare con ambedue le istituzioni al fine di assicurare un'efficace attuazione dei piani stessi.

7. Nei confronti degli agricoltori, dei proprietari e dei conduttori dei fondi che, nonostante l'eventuale sollecitazione delle Associazioni Agricole, non collaborino alla realizzazione dei piani di prevenzione o addirittura ne ostacolano l'attuazione, l'Ente territorialmente competente può adottare specifici provvedimenti fino alla decurtazione dei risarcimenti da erogare pari ad una percentuale massima del 50%.

Art.3 Spese per la prevenzione

1. Gli agricoltori che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole o forestali, possono presentare domanda all'Ente territorialmente competente.

2. Non saranno accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione e preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.

3. Nella prevenzione dei danni, laddove possibile, devono essere privilegiati progetti di dimensioni comprensoriali, coordinati con specifici interventi complementari, realizzati tramite la collaborazione tra cacciatori ed agricoltori.

4. I materiali utilizzati nelle opere di prevenzione restano di proprietà dell'Ente competente che li concede agli agricoltori in comodato d'uso gratuito, riservandosi la possibilità del loro ritiro, per altri interventi di prevenzione, nel caso del loro mancato o errato utilizzo, o quando sia venuta meno la necessità del loro impiego.

CAPITOLO III

SEGNALAZIONE, ACCERTAMENTO, OPZIONE AGRONOMICA, STIMA, LIQUIDAZIONE E COMMISSIONE ARBITRALE

Art.4 Segnalazione e accertamento

1. Il proprietario o il conduttore del fondo segnala il danno inviando all'Ente territorialmente competente l'apposito modello on-line di richiesta danni, opportunamente compilato tramite il portale "Gestofauna", previo accreditamento al medesimo da richiedersi all'ATC o alla Provincia. E' fatto salvo l'invio alternativo della richiesta su supporto cartaceo, con il modello approvato dal rispettivo ente destinatario, sino al 1° ottobre 2012. La denuncia in ogni caso dovrà comunque essere inviata, salvo giustificati motivi, entro 10 giorni dall'insorgere del danno, in modo tale da dare all'Ente medesimo l'opportunità di adottare tempestivamente tutti gli eventuali provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno. Nella domanda di indennizzo dovranno comunque essere specificati:

- a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con codice fiscale e/o partita IVA;
- b) dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- c) stima della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;

d) coltura od opera danneggiata;

e) le specie di selvaggina ritenute causa del danno e loro approssimativa zona di provenienza;

Alla domanda di indennizzo, qualora necessario, dovrà altresì essere allegata:

a) copia della domanda di integrazione al reddito P.A.C. di cui al Reg. CEE 1765/92 e ad altri eventuali regolanti comunitari ;

b) copia della denuncia delle uve (nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinare di produzione).

2. L'Ente territorialmente competente, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuto ad effettuare con un proprio tecnico un sopralluogo di accertamento per la stima del danno e per verificare con l'agricoltore gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.

3. Nel caso in cui, nel corso del sopralluogo, il tecnico verifici esservi stato un ingiustificato ritardo nella segnalazione del danno da parte dell'agricoltore, l'Ente territorialmente competente può effettuare, sulla base di una relazione del tecnico medesimo, una parziale decurtazione del risarcimento stimato, fino ad una percentuale massima del 50%.

4. Il tecnico incaricato della prevenzione e/o della stima del danno, al momento del sopralluogo, è tenuto a compilare, congiuntamente con l'agricoltore, la specifica scheda di accertamento del danno, provvedendo altresì a realizzare una mappatura del danno medesimo su cartografia in scala 1:25.000 mediante tecnologia G.P.S.

5. La Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia, di comune accordo, sentite le Associazioni agricole, possono, nel caso in cui se ne ravvisi l'esigenza, modificare la scheda di cui al comma precedente.

6. Nel caso in cui il tecnico del sopralluogo constati l'inesistenza del danno, il costo della perizia tecnica, stabilito nell'importo forfetario di in 100 euro, è a totale carico del richiedente, che è tenuto a corrisponderlo all'Ente territorialmente competente entro 120 giorni.

Art.5 *Opzione agronomica, stima e liquidazione*

1. Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie, è ammessa, ove richiesta, la risemina.

2. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio tra il tecnico dell'Ente territorialmente competente ed il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. La relativa scheda di accertamento e stima del danno, di cui al precedente articolo, deve essere firmata da entrambi ed una copia rimane al richiedente o suo incaricato.

3. Il risarcimento da corrispondere viene così calcolato:

a) nel caso della risemina, moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera

b) nel caso del mancato raccolto, moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi, calcolati come medie delle quotazioni nei mesi di raccolta, dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Pisa, o, dove questo non sia possibile, dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento.

c) nel caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta, il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima. Il costo della raccolta è desunto dal prezario emesso annualmente dall'Associazione Esercenti Macchine Agricole (A.E.M.A.), per i conduttori che provvedono con mezzi propri è previsto un abbattimento degli oneri di raccolta pari al 30%.

d) nel caso di superfici parzialmente danneggiate, il richiedente, su eventuale richiesta del tecnico, è tenuto a segnalare al medesimo la data di svolgimento delle operazioni di raccolta, al fine di consentirne la verifica. In caso di mancata raccolta o di omessa segnalazione della data della raccolta medesima, l'Ente territorialmente competente può procedere alla decurtazione dei costi di raccolta.

4. In caso di mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della mancata accettazione e richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l'attivazione della Commissione Arbitrale prevista al successivo art.6.

5. Non sono ammessi al risarcimento oltre che i danni di cui all'art.47 comma 9 e all'art.25 della L.R. n.3/94 quelli relativi a:

- a) richieste pervenute non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati
- b) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse
- c) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento
- d) richieste pervenute oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta
- e) rimboschimenti dopo tre anni dall'impianto o piante in rinnovazione (art.58 L.R.n.39/2000)
- f) impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Regolamento CEE 2080/92 "Arboricoltura da legno" e dal Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2001-2006, misure 8.1 e 8.2, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria
- f) danni provocati da piccioni viventi allo stato di natura o da altri animali domestici.

6. Non sono inoltre risarcibili danni stimati per un valore inferiore a 100 euro.

7. L'Ente territorialmente competente è tenuto, fatta salva la disponibilità dei relativi finanziamenti regionali (art.10 e art.47. L.R. n.3/94), a liquidare il danno stimato 6 mesi, ovvero entro il 31/12 per i danni accertati e concordati nel periodo 01/01 – 30/06 ed entro il 30/06 dell'anno successivo per i danni accertati e concordati nel periodo 01/07 – 31/12.

8. Gli Ambiti Territoriali di Caccia e la Provincia provvedono a scambiarsi i dati e le cartografie relativi ai danni di rispettiva competenza entro il 28.02 di ogni anno.

Art.6 Commissione arbitrale provinciale

1. Al fine di pronunciarsi su eventuali contenziosi sorti nelle stime dei danni, è istituita una Commissione Arbitrale Provinciale così composta:

- a) un membro in rappresentanza delle Associazioni Agricole;
- b) un membro in rappresentanza delle Associazioni Venatorie;
- c) un membro nominato congiuntamente dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei Periti Agrari, con funzioni di Presidente.

2. Per ogni membro della Commissione sarà nominato un supplente con funzioni di sostituzione di quello effettivo in caso di assenza.

3. Non possono far parte di detta Commissione gli Agronomi ed i Periti Agrari che hanno o hanno avuto negli ultimi 3 anni, da enti pubblici o da privati, incarichi per l'accertamento dei danni nell'area interessata.

4. La Commissione Arbitrale Provinciale verrà attivata dagli Organi indennizzanti ogni qual volta lo concordino le parti e comunque solo nel caso di discordanze nelle stime superiori al 20% su danni superiori a 500 euro.

5. Le spese derivanti dall'attivazione della Commissione Arbitrale Provinciale saranno a carico della parte che ha commesso l'errore più rilevante.

6. Il lodo espresso dalla Commissione non è appellabile ed è ammesso al risarcimento.

7. La Commissione Arbitrale, convocata formalmente dalla Provincia su richiesta dell'organo indennizzante o di propria iniziativa, delibera validamente se dopo un'ora da quella prevista nella convocazione, sono presenti 2 componenti compreso il Presidente.

8. Ai componenti la Commissione Arbitrale spetta per ogni seduta d'esame dei contenziosi un gettone di presenza onnicomprensivo pari a quello spettante ai Consiglieri provinciali per ogni seduta di esame dei contenziosi.

9. Alla Commissione partecipa, con funzioni di verbalizzante, un dipendente dell'Amministrazione Provinciale.

10. Le sedute della Commissione Arbitrale Provinciale verranno organizzate in modo da consentire possibilmente l'esame di più contenziosi nella stessa seduta.